



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2020/62/0008 del 12/03/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE TEMPORANEA DELLE ORDINANZE RIGUARDANTI IL REGIME DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI NELLA ZONA TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI.

IL FUNZIONARIO CON P.O. Settore Mobilità

RICHIAMATI:

- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che:

- allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid 19 è necessario limitare ogni spostamento non strettamente necessario delle persone fisiche, come raccomandato dai succitati decreti;
- è, pertanto, opportuno garantire l'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 a coloro che, residenti o domiciliati all'interno della Zona a Traffico Limitato e/o delle aree pedonali, si avvalgono di servizi di consegna a domicilio;

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità, del Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Mobilità e Traffico in data 12/03/2020;

RICHIAMATE ALTRESI' le ordinanze:

- 83/38096 del 7/02/2008 – “Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico”;
- 2018/46/0179 del 13/07/2018 – “Modifica del periodo di attivazione di alcuni varchi elettronici per il controllo di accesso alle ZTL e delle fasce orarie per carico/scarico delle merci e provvedimenti correlati”;
- 2018/46/0473 del 23/11/2018 – “Modifica del periodo di attivazione di alcuni varchi elettronici per il controllo di accesso alla Zona a Traffico Limitato. Modifica del punto 1 dell'ordinanza n. 2018/46/0179 del 13/07/2018”;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la deroga temporanea alle ordinanze istitutive della Zona a Traffico Limitato e delle varie aree pedonali inserendo nell'elenco degli utenti e categorie di veicoli ai quali è consentito l'accesso senza specifica autorizzazione e rispetto delle fasce orarie, ma con solo obbligo di registrazione del numero di targa, anche i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t impiegati dalle singole attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 per le consegne a domicilio (da documentarsi

2020/62/0008

in caso di controllo da parte degli agenti di Polizia Locale), da giovedì 12/03/2020 a venerdì 3/04/2020;

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

12/03/2020

Il Funzionario con P.O.
Alessandra Rossi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa